

FRIULI - VENEZIA GIULIA

L. R. N.76 DEL 16 NOVEMBRE 1982 - ORDINAMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

(ESTRATTO)

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art.. 1 Finalità.

L'attività di formazione professionale è diretta a costituire un servizio pubblico finalizzato a garantire ai giovani e agli adulti in età lavorativa una preparazione professionale specifica che renda effettivo il diritto al lavoro favorendo la piena occupazione mediante l'inserimento dei giovani in attesa di prima occupazione e dei disoccupati nelle attività lavorative, il reinserimento di lavoratori coinvolti nei processi di ristrutturazione produttiva, la mobilità professionale nell'ambito di una politica di riequilibrio economico e sociale.

La presente legge informandosi ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, attua una gestione sociale e democratica di tutta l'attività formativa nel territorio regionale attraverso la partecipazione degli Enti locali, delle forze sociali, sindacali, imprenditoriali, degli operatori del settore e degli allievi.

Il sistema regionale di formazione professionale tende a realizzare il necessario collegamento tra il sistema scolastico generale ed il mercato del lavoro.

Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti e siano in possesso dei requisiti previsti per ciascun tipo di iniziativa.

Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche cittadini stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.

Le iniziative della formazione professionale devono tener conto delle esigenze della minoranza slovena per la salvaguardia delle sue caratteristiche etniche e culturali.

Nella realizzazione delle iniziative formative la Regione, nel rispetto delle esigenze della programmazione, si ispira ai principi del pluralismo istituzionale, sociale e culturale.

La presente legge fissa i diritti e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di formazione professionale dalla stessa previste.

Art.. 4 Le iniziative formative.

Le iniziative formative promosse dalla Regione, in attuazione dei principi di cui al precedente articolo 1, tendono a realizzare un sistema di formazione permanente diretto:

- a) alla qualificazione di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti e non abbiano mai svolto attività di lavoro;
- b) all'acquisizione di specifiche competenze professionali per coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
- c) alla formazione professionale degli apprendisti in conformità ai principi di cui al secondo comma dell'articolo 16 della legge n. 845/1978;
- d) alla qualificazione, riqualificazione o specializzazione dei lavoratori;
- e) alla qualificazione, all'aggiornamento, alla riqualificazione o alla specializzazione di lavoratori disoccupati o coinvolti in processi di riconversione o addetti a lavorazioni soggette ad innovazione tecnologica;
- f) alla riqualificazione dei lavoratori colpiti da esiti post - traumatici o da subentrate condizioni sanitarie che impongano una riconversione professionale;
- g) alla preparazione, all'aggiornamento e al perfezionamento professionale dei dirigenti, quadri ed operatori dell'industria, dell'agricoltura, della forestazione, del commercio, dell'artigianato, del turismo e dei servizi, dei dirigenti, quadri ed operatori della cooperazione, nonché dei lavoratori autonomi e dei loro collaboratori;
- h) alla preparazione al conseguimento di particolari patenti di mestiere e di autorizzazioni all'esercizio di attività professionali;
- i) all'aggiornamento del personale insegnante della formazione professionale, degli educatori della prima infanzia, degli educatori specializzati, istruttori e personale dei servizi sociosanitari e di assistenza domiciliare, delle comunità educative e dei servizi per gli handicappati, fatte salve le competenze statali in materia;
- l) all'aggiornamento ed al perfezionamento professionale del personale addetto alle attività ed ai servizi della Regione, degli Enti locali e di altri enti pubblici.

Le iniziative formative possono essere soggette, agli effetti di una corretta funzionalità, ad una particolare regolamentazione, da emanarsi da parte della Giunta regionale, qualora lo richieda la presenza di allievi handicappati fisici, psichici, sensoriali e disadattati, fatta salva la possibilità di realizzare iniziative formative speciali destinate a quegli allievi che non siano in grado di partecipare, neppure con adeguata assistenza, alle iniziative ordinarie, in armonia con le finalità previste dalla legge regionale 21 dicembre 1981, n. 87; in tali casi la Giunta regionale determina l'ammontare e le modalità del relativo contributo.

Le iniziative formative possono essere svolte anche in lingua slovena, tenendo conto di aspetti particolari e specifici della situazione della minoranza slovena.

Limitatamente alle effettive possibilità di attuazione, le iniziative formative possono essere organizzate, d'intesa con gli organi del Ministero di grazia e giustizia, anche negli istituti di prevenzione e pena.

Tutte le iniziative formative del presente articolo possono essere adottate in collaborazione con le Università o con altri Istituti di ricerca scientifica.